

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 565 e 515-A)

RELAZIONE DELLA 9^a COMMISSIONE PERMANENTE (AGRICOLTURA)

(RELATORE SCARDACCIONE)

Comunicato alla Presidenza il 9 maggio 1984

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Interventi a sostegno dell'agricoltura (n. 565)

presentato dal **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

e col **Ministro del Tesoro**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 MARZO 1984

Destinazione e ripartizione dei finanziamenti del 1984
per l'agricoltura (n. 515)

d'iniziativa dei senatori **RASIMELLI, DE TOFFOL, CARMENO, CASCIA,
CHIAROMONTE, GIOINO, GUARASCIO, MARGHERITI e LA VALLE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 FEBBRAIO 1984

ONOREVOLI SENATORI. — La discussione dei disegni di legge n. 565 e n. 515 in Commissione è coincisa con la definizione degli accordi in sede comunitaria, a Bruxelles, sulla nuova politica agraria da attuare nella Comunità europea. Detti accordi costituiscono, per l'agricoltura italiana, una sferzata di tale intensità da indurre i responsabili di detta politica ad un ripensamento profondo di quella che dovrà essere la politica agricola italiana nei prossimi decenni.

Questa, dopo il Trattato di Roma del 1957, ha sempre più assunto la caratteristica di dipendenza e di soggezione dalle direttive che venivano di anno in anno emanate dalla Comunità europea. Sicchè oggi, dovendo innovare, ed anche radicalmente, risulta indispensabile una ricerca, anche a livello scientifico, della posizione che l'economia agraria italiana ha nel quadro più vasto dell'economia nazionale, prima di riprendere eventuali trattative ed accettare nuove direttive della Comunità europea. È per questo che sia pure schematicamente, dovendo riferire sui disegni di legge predetti, e su quanto propone la Commissione, ho ritenuto svolgere qui di seguito alcune considerazioni di carattere generale.

È di moda affermare, da parte dei dirigenti della politica economica nazionale, che è ormai tempo di realizzare una politica dei redditi. Questa richiede come prima condizione l'aumento della produzione realizzata dal sistema economico nazionale. E va subito aggiunto che, dovendo destinare parte della produzione a reintegrazione dei capitali a logorìo totale e parziale, l'aumento di produzione deve essere realizzato, attraverso una maggiore produttività dei fattori della produzione (capitali e lavoro) anche se non è da escludere un aumento di essi in valore assoluto.

È stato ritenuto finora che, a detto scopo si poteva giungere quasi esclusivamente

attraverso il settore «industria» essendo l'agricoltura italiana ormai incapace di realizzare competitività economica a livello internazionale.

Per cui si è avuta una perdita di produttività in quanto rendite parassitarie (integrazione sui prezzi, montanti compensativi, premi per abbattimento bestiame, premi per favorire l'abbandono delle terre, eccetera) hanno distorto la distribuzione del reddito agricolo che pur si è andato formando con incrementi, spesso notevoli in molte contrade italiane comprese alcune del Mezzogiorno d'Italia.

Ora, coloro che affermavano quanto sopra, hanno dovuto constatare che il solo settore industriale non è più in grado di sostenere la crescita del tenore di vita della popolazione italiana e si è alla ricerca di nuovi indirizzi per far acquisire, sempre al settore industriale, nuovi livelli di produttività, ma accettando questa volta che forse l'antico settore primario, quello agricolo, potrebbe non essere più un'appendice quasi parassitaria del sistema economico nazionale, ma una colonna portante del sistema stesso.

Ecco perchè la sferzata che viene dalla Comunità europea, la crisi del settore industriale e il costo raggiunto dai servizi (vedi gli ultimi dati sul costo dei servizi sanitari) ci inducono ad applicarci con ogni mezzo e a tutti i livelli scientifici ed empirici per formulare le norme di politica agraria italiana atte a raggiungere lo scopo prefisso. E dirò subito che il fine di una politica agricola innovatrice non dovrebbe essere quello di determinare la piena occupazione della forza di lavoro disponibile.

Questa deve, innanzitutto, essere considerata «strumento» per aumentare il reddito globale italiano.

Non più quindi investimenti di qualsiasi tipo per occupare i disoccupati attuali e futuri, ma mobilitazione della «risorsa»

totale agricola per aumentare la produzione totale, il prodotto netto cioè il reddito netto totale, l'occupazione e il reddito di lavoro *pro capite*. È questo possibile?

Premesso che nell'agricoltura italiana a seguito delle diverse spinte evolutive, quali l'assunzione di tecnologie moderne, di fertilizzanti, di *cultivar* elette, la irrigazione, l'acculturamento, ed anche la specializzazione degli addetti e la cooperazione, si sono create delle situazioni economiche diffuse, sia pure a mosaico, su tutto il territorio nazionale, nelle quali attualmente il reddito netto per ettaro ed il reddito di lavoro per unità lavorativa hanno toccato livelli confrontabili in attivo con le situazioni economiche agricole più favorite degli altri paesi del mondo.

Mi riferisco alla maiscoltura di Valle Padana e alla conseguente zootecnia, alla frutticoltura (melo e pero) dell'Emilia-Romagna, alla coltura di prodotti per l'industria quali pomodori, bietole, girasoli, della Toscana, alla viticoltura veneta, piemontese, dell'Oltre Po pavese, toscana, pugliese, sarda e siciliana; alla frutticoltura (drupacee) e agrumicoltura della Sicilia, Calabria e Basilicata, alla ortofloricoltura da grande mercato europeo di tutta la fascia costiera pianeggiante irrigua italiana — da quella siciliana a quella delle pianure sarde, della Maremma toско-laziale, delle Marche fino a Chioggia ed Albenga, senza o con protezione dal gelo — e infine alla cerealicoltura in secchagno delle stesse terre argillose e collinari del Sud.

In tutte queste situazioni, tutti coloro, cioè gli uomini che si sono applicati, hanno portato l'impresa agricola a livelli largamente soddisfacenti per quanto riguarda la produttività nel senso di produrre ricchezza in corrispondenza dell'unità di lavoro e di unità di capitale impiegato.

Di contro a queste situazioni, altre, sono sempre più diffuse, delle zone montane e collinari dell'arco alpino e della dorsale appenninica fino all'interno della Sicilia e della Sardegna e di alcune zone pianeggianti; non essendo disponibile nel Mezzogiorno acqua di irrigazione atta ad eliminare il fattore limite per qualsiasi coltura di quegli ambien-

ti o mancando le forze di lavoro, gli uomini disposti ad applicarsi, lungo la dorsale appenninica centro-nord e l'arco alpino, sulla risorsa naturale della terra avendo, attraverso il pascolo, modesta produttività (cioè quantità di prodotti zootecnici derivati dalla trasformazione dell'erba spontanea), si è giunti all'abbandono e quindi alla rinuncia dell'utilizzazione delle risorse naturali stesse con l'aggravante che l'erba, accumulatasi negli anni, è effettivamente l'esca per gli incendi e la distruzione, anche di boschi già produttori di pascolo, di legna da ardere, di carbone, di traverse ferroviarie e anche, perchè no?, di legname da opera.

Ora tutte queste situazioni economiche, in vista dell'utilizzazione della risorsa agricola come colonna portante dell'economia del futuro, possono presentare fattori limite che, se ottimalizzati, potrebbero determinare un incremento del reddito e alle volte della occupazione, superiore al costo della ottimalizzazione.

Come? Perchè?

Per quanto riguarda le situazioni economiche già in rilancio, non è mai sufficiente ogni azione a livello scientifico e tecnologico volta a meglio individuare le varie situazioni economiche, a ricercare nuovi *cultivar* ed in genere nuove tecnologie attraverso la ricerca scientifica, la sperimentazione, la diffusione, la formazione professionale, eccetera.

Sempre per le situazioni economiche in rilancio, diventa necessario contenere in genere il costo del capitale di esercizio attraverso la fornitura del credito non come, si dice, a tasso agevolato ma a tasso medio-europeo che nelle altre nazioni è molte volte più basso di quello che oggi viene chiamato in Italia tasso agevolato.

Al punto dove è giunto l'invecchiamento degli addetti al lavoro agricolo nelle situazioni in rilancio un notevole aumento della produttività potrebbe essere determinato da un ritorno di giovani verso l'attività imprenditoriale agricola specie se i giovani sono acculturati in partenza nelle scuole ad indirizzi agrari e non va mai più dimenticato (contrariamente a quanto le direttive comunitarie avevano formulato) che la proprietà

della terra, per chi si dedica all'agricoltura rimane sempre la corda più sensibile per determinare il più alto rendimento dell'uomo quando si applica al processo produttivo.

E in questa agricoltura italiana, fattore limite di una migliore crescita del reddito, totale ed individuale, è stata la formazione delle rendite parassitarie a favore di categorie extra-agricole (industriale del grano, del pomodoro, del latte, del vino, dell'olio, della bietola, eccetera, e commercianti degli ortofrutticoli in genere) che hanno fatto perdere capacità contrattuali agli agricoltori ed hanno consentito che la maggior parte del valore aggiunto formatosi intorno al prodotto primario andasse a finire fuori dal mondo rurale.

Ecco perchè per aumentare la capacità contrattuale dell'agricoltore, per far sì che il suo reddito cresca, non solo per quanto detto in precedenza, ma con l'acquisizione di almeno parte del valore aggiunto predetto, la cooperazione, da quella a monte del processo produttivo (approvvigionamento di beni anche strumentali per l'azienda) a quella a valle (mai quella per la conduzione collettiva del processo produttivo) per la conservazione, trasformazione, e commercializzazione dei prodotti deve essere oramai assolutamente preferenziata.

E come dilatare territorialmente queste situazioni economiche che perfezionando le tecniche produttive possono aumentare il reddito *pro capite* e l'occupazione sia pure per l'afflusso dei giovani al posto di coloro che abbandonano, per età, l'attività agricola?

La diretta conoscenza delle dette situazioni economiche porta subito ad affermare che specie nelle pianure e nelle zone pedemontane dell'Italia meridionale, e nelle valli di tutto l'Appennino italiano, l'irrigazione di terre, anche se in percentuale limitata della superficie aziendale, porta a incrementi di redditi nettamente superiori al costo degli investimenti.

E su questa linea bisognerebbe battersi perchè è ormai certo che, in tutte le situazioni economiche, man mano che si irrigano nuove terre si creano nuovi posti di lavoro.

Rimane il problema delle situazioni economiche marginali, terre magre, collinari,

pascoli montani alle volte aridi d'estate nel Sud d'Italia o inaccessibili d'inverno sulle montagne, boschi cedui, prede delle fiamme distruttrici per centinaia di migliaia e milioni di ettari. Che cosa farne?

Eppure queste terre erano sedi di una agricoltura povera basata sull'allevamento del bestiame a pascolo brado che certamente non assicuravano un tenore di vita elevato agli addetti che non fossero i grandi proprietari terrieri e i loro fattori. Tant'è che lo spopolamento è stato totale e se qualcuno afferma che, a favorire l'esodo, fu la legge sui patti agrari che indusse il proprietario a cacciare i mezzadri e i piccoli affittuari per paura di un'attribuzione a costoro di una proprietà della terra con atto imperativo dello Stato, si può pure affermare che se, con remunerazione dal mercato al proprietario, anzichè la trasformazione in affitto della mezzadria si fosse favorito, e ai mezzadri e ai piccoli affittuari, l'acquisizione della proprietà della terra, certamente l'esodo, l'abbandono, sarebbero stati meno traumatici per l'assetto economico-sociale di quelle contrade. Ma allora si può pensare ad un rientro spontaneo degli uomini su quella terra sol che si dia in proprietà la terra stessa?

Questo non è più possibile ne più pensabile.

Il vecchio concetto della terra ai contadini, non ha più da solo la capacità di incidere sull'evoluzione delle situazioni socio-economiche di quelle contrade.

Va subito affermato, in maniera oramai inconfutabile, che l'uomo oggi non è più schiavo della terra; la grande conquista dell'ultimo trentennio della democrazia italiana è quella che ognuno, ogni cittadino ha diritto ad un lavoro remunerato equamente tant'è che quando le crisi evolutive dell'economia non consentono di lavorare si arriva a corrispondere un sussidio di disoccupazione o di una integrazione di salario.

Ma allora noi disponiamo, in Italia, di questa risorsa: la terra e la sua produttività naturale, modesta, qualche volta addirittura povera.

Disponiamo di quantitativi notevolissimi di « forza di lavoro » connaturata con coloro che per età o per altri motivi (pre-pen-

sionamento, periodi feriali, eccetera) non sanno come occupare il tempo libero; disponiamo di leve ancora numerose di giovani che non vengono riassorbiti dal sistema economico in quanto la ristrutturazione dell'impresa o di una fabbrica in genere, non porta all'assorbimento delle nuove leve di lavoro proporzionatamente a quelle che si pensionano. E questi lavoratori non possono essere più abbandonati a se stessi ma gravano sul bilancio dello Stato con un costo determinato.

D'altra parte non si può pensare ad una contrazione notevole di un'occupazione settimanale degli occupati per fare spazio ai nuovi in quanto la nostra economia ha scarse risorse proprie industrializzabili e dovendo vivere di valore aggiunto sulle materie prime acquistate dall'estero e trasformate in prodotti industriali vendibili all'estero deve contenere il costo del lavoro rispetto a chi invece detiene le materie prime a costo zero (vedi ad esempio Stati Uniti e Germania con i grandi giacimenti minerari e la terra disponibile in grande quantità). Per l'Italia, per l'economia italiana, le « miniere » sono proprio la terra nelle situazioni economiche marginali, il sole e il mare fonte di produzione ittica, ma struttura importantissima per lo sviluppo turistico.

Dobbiamo, di necessità, utilizzare la terra delle montagne dell'Appennino e della dorsale appenninica e quindi, premesso che detta terra non è più capace di dare luogo a rendita fondiaria e che quindi, come l'acqua che cade nei pascoli olandesi a costo zero, detta terra va fornita all'imprenditore allevatore a costo zero, anzi nelle situazioni più difficili, con un'integrazione di reddito a coloro che ne utilizzano la produzione erbacea; occorre intervenire con particolari concessioni dell'uso della terra appartenente ad enti pubblici con l'eventuale acquisizione della proprietà a condizioni molto favorevoli ed eventualmente con mutui a tasso non superiore all'1 per cento.

E quindi, per favorire la formazione di un capitale di esercizio adeguato, provvedimenti a favore della zootecnica in genere dovreb-

bero essere preferenziali in maniera notevole.

Per una politica agricola capace di riportare l'agricoltura italiana a livello di colonna portante di un'economia moderna, occorre quindi, la mobilitazione generale degli attuali addetti all'agricoltura, degli organi regionali cui l'agricoltura è stata delegata e la ristrutturazione di un Ministero dell'agricoltura che negli ultimi anni è stato delegato al compito di « negoziatore » con il *partner* del Mercato comune con il compito svolto anche in maniera lodevolissima da parte del Ministro *pro-tempore* per acquisire una « fetta » sempre più sostanziosa delle risorse proprie della Comunità (alla cui costituzione partecipa notevolmente l'Italia). Ma senza togliere nulla delle responsabilità attribuite dalla legge alle Regioni ed agli Enti locali, che vanno sempre più responsabilizzati, è apparso oramai indispensabile la presenza di un organismo politico in agricoltura capace di coordinare lo sforzo, che tutti gli addetti all'agricoltura in qualsiasi terra operino, devono portare avanti.

Il Ministero dovrà adeguare le proprie strutture, i propri strumenti operativi, sicchè dovrà prepararsi per il 1985 alla presentazione di un piano che tenga conto di quanto sinteticamente mi sono permesso di dire, nelle pagine precedenti.

La proposta fatta dal Ministro con il suo disegno di legge n. 565, e dai colleghi senatori Rasimelli ed altri con il disegno di legge n. 515; il lavoro svolto dalla Commissione agricoltura e nell'esaminare e nel ricavare dai disegni di legge norme che portassero all'utilizzazione immediata per l'anno in corso dei fondi disponibili, hanno portato alla formulazione del seguente articolato, che ha per base di riferimento il disegno di legge n. 565 (nel quale è assorbito il disegno di legge n. 515), ora sottoposto all'Assemblea. Ma il Ministro e i senatori che hanno collaborato alla preparazione delle proposte che seguono sono stati ispirati dai principi che sinteticamente ho ritenuto esprimere nella presente relazione.

SCARDACCIONE, *relatore*

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore CAROLLO)

su emendamenti al disegno di legge n. 565

18 aprile 1984

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza esprime parere favorevole sul testo elaborato dalla Sottocommissione. Sentito il Ministro dell'agricoltura, fa presente l'opportunità di diminuire la somma di cui all'articolo 5 da 275 miliardi a 225 miliardi, in considerazione della compatibilità delle disponibilità residue del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro con le note previsioni di impiego.

Esprime però parere negativo sull'aumento di 20 miliardi della somma di cui all'articolo 8 nonchè sull'articolo aggiuntivo 11-*bis*, che reca una maggiore spesa pari a 50 miliardi. Analogo parere negativo viene espresso sugli emendamenti del Gruppo comunista.

DISEGNO DI LEGGE N. 565TESTO DEL GOVERNO
—**Interventi a sostegno dell'agricoltura**

Art. 1.

Per l'attuazione delle misure previste dall'articolo 2 della legge 19 dicembre 1983, n. 700, contenente norme per il risanamento, la ristrutturazione e lo sviluppo del settore bieticolo-saccarifero, è autorizzata la spesa di lire 107 miliardi, per l'anno 1984, da iscrivere quanto a lire 101.650 milioni nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il successivo conferimento al Fondo per il risanamento del settore bieticolo-saccarifero, e quanto a lire 5.350 milioni in quello del Ministero delle partecipazioni statali per il successivo conferimento al fondo di dotazione dell'EFIM.

Art. 2.

Il Fondo per il risanamento del settore bieticolo-saccarifero, costituito ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 ottobre 1983, n. 546, ha amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

L'attività del Fondo ha la durata di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie per il versamento al Fondo di cui ai precedenti commi delle somme iscritte ai capitoli 7537 e 7578 del conto dei residui passivi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

DISEGNO DI LEGGETESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
—**Interventi a sostegno dell'agricoltura**

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

(Segue: Testo del Governo)

Art. 3.

All'articolo 2 della legge 19 dicembre 1983, n. 700, sono aggiunti i seguenti commi:

« Per l'attuazione di un programma di ricerca e sperimentazione nel settore bieticolo-saccarifero, è autorizzata la spesa di lire 3 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1984.

Il programma dovrà essere conforme agli obiettivi indicati dal piano agricolo nazionale di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 984.

Il collegio sindacale è nominato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste ed è costituito da un magistrato amministrativo, che lo presiede, da due rappresentanti del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da un rappresentante del Ministro del tesoro e da un rappresentante del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Due dei sindaci devono essere scelti fra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Non si fa luogo a nomina di supplenti ».

Art. 4.

Il Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, è ulteriormente incrementato della somma di lire 50 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1984. Si applica il secondo comma dell'articolo 60 della legge 7 agosto 1982, n. 526.

Art. 5.

Per l'attuazione da parte delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle provincie autonome di Trento e di Bolzano di programmi d'intervento per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui pre-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 3.

Identico:

« Per l'attuazione di un programma di ricerca, sperimentazione e divulgazione nel settore bieticolo-saccarifero, è autorizzata la spesa di lire un miliardo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1984.

Il programma, sul quale saranno sentite le Regioni, dovrà essere conforme agli obiettivi indicati dal piano agricolo nazionale di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 984, e dal piano bieticolo e saccarifero.

Identico.

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge 1° luglio 1977, n. 403, è autorizzata la spesa di lire 275 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1984.

(Segue: *Testo del Governo*)

stiti per la conduzione delle aziende agricole, singole od associate, e per la corresponsione di anticipazioni ai soci conferenti di cooperative agricole e loro consorzi che gestiscono impianti di raccolta, lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, è autorizzata la spesa di lire 175 miliardi da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1984.

Ai prestiti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni vigenti in materia di credito agrario di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè quelle riguardanti la garanzia sussidiaria del fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 36, escluso l'ultimo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni.

Al riparto delle somme di cui al primo comma tra le regioni a statuto ordinario e speciale e le provincie autonome di Trento e di Bolzano provvederà con proprio decreto il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 6.

A favore dei consorzi nazionali di cooperative agricole e delle cooperative agricole di rilevanza nazionale può essere concesso il concorso nel pagamento degli interessi, nella misura del 10 per cento e entro il limite di impegno di lire 20 miliardi, sui mutui ad ammortamento a quindici anni contratti per il consolidamento e lo sviluppo dei consorzi e delle cooperative medesime.

I mutui di cui al precedente comma sono considerati operazioni di credito agrario di miglioramento e sono assistiti dalla garanzia fidejussoria della sezione speciale del fondo interbancario di garanzia, di cui agli articoli 20 e 21 della legge 9 maggio 1975,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Identico.

Al riparto delle somme di cui al primo comma tra le regioni a statuto ordinario e speciale e le provincie autonome di Trento e di Bolzano provvederà, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 6.

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

n. 153, ad integrazione delle garanzie ritenute idonee dagli istituti di credito mutuantanti.

Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, saranno determinate le condizioni e le modalità per l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo.

Art. 7.

Per l'attuazione degli interventi a sostegno della cooperazione agricola di rilevanza nazionale, è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi, da iscrivere, per l'anno 1984, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Gli interventi da attuare sono quelli previsti dall'articolo 5, lettere *a*), *c*) e *d*), della legge 1° luglio 1977, n. 403.

Saranno osservate le procedure e modalità stabilite al secondo e terzo comma dell'articolo 5 della medesima legge n. 403.

Art. 8.

L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 14 agosto 1971, n. 817, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente apporto al patrimonio della Cassa per la formazione della proprietà contadina, è elevata di lire 40 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1984.

Art. 9.

Per la realizzazione di interventi a sostegno della lotta contro gli incendi boschivi, per la tutela dei parchi nazionali e riserve naturali statali, nonché per l'attuazione di

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Identico.

Sull'attuazione di quanto previsto nel presente articolo, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste riferirà al Parlamento entro il termine di due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

Identico.

Art. 8.

Identico.

Art. 9.

Identico.

(Segue: Testo del Governo)

un programma di forestazione industriale produttiva di rilevanza nazionale da realizzarsi su suoli demaniali, secondo le linee e gli obiettivi indicati dal piano agricolo di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 984, è autorizzata la spesa di lire 35 miliardi, da iscriverne nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1984.

Art. 10.

Al fine di adeguare e potenziare le attrezzature tecniche e scientifiche degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria, è autorizzata la spesa di lire 12 miliardi da iscriverne nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1984.

È autorizzata, altresì, la spesa di lire 2 miliardi, da iscriverne nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1984, per la dotazione delle attrezzature destinate al servizio per la prevenzione e la repressione delle frodi.

Art. 11.

È autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per l'erogazione di contributi a favore delle associazioni provinciali degli allevatori per la tenuta dei libri genealogici e i controlli funzionali del bestiame, nonchè per l'acquisto di attrezzature.

Al riparto delle somme di cui al precedente comma provvede il CIPE, su proposta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

All'Istituto nazionale della nutrizione e all'Istituto nazionale di economia agraria è assegnato un contributo straordinario, rispettivamente, di lire 3 miliardi e 500 milioni e 2 miliardi e 500 milioni.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 10.

*Identico.**Identico.*

Ai fini dei controlli sulle forniture alimentari ai paesi in via di sviluppo, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste può avvalersi del Nucleo antisofisticazioni dell'Arma dei carabinieri.

Art. 11.

*Identico.**Identico.*

All'Istituto nazionale della nutrizione, all'Istituto nazionale di economia agraria e all'Istituto per le ricerche e le informazioni di mercato e la valorizzazione della produzione agricola (IRVAM) è assegnato un

(Segue: *Testo del Governo*)

Le somme di cui al presente articolo saranno iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1984.

Art. 12.

Al fine di provvedere, anche in relazione ai maggiori oneri per revisione prezzi, al completamento di impianti di particolare interesse pubblico per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici, ai sensi dell'articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, è autorizzata la spesa di lire 25 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1984.

All'articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, è aggiunto, dopo il quarto, il seguente comma:

« La gestione degli impianti di cui al precedente comma può essere affidata anche

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

contributo straordinario, rispettivamente, di lire 3 miliardi e 500 milioni, 2 miliardi e 500 milioni e 2 miliardi.

Per la realizzazione di un progetto di automazione del trattamento dei dati statistici e contabili relativi alle calamità naturali e avversità atmosferiche e alla gestione dei Consorzi di difesa, di cui all'articolo 10 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, è autorizzata la concessione di un contributo straordinario nella misura massima di lire 2 miliardi a favore dell'Associazione nazionale dei Consorzi di difesa, previa approvazione del progetto predetto in linea tecnico-economica.

Identico.

Art. 12.

A decorrere dall'anno 1984, il contributo annuo di cui all'articolo 1 della legge 5 dicembre 1975, n. 757, è elevato di lire 150 milioni ed è corrisposto direttamente a favore del Centro di specializzazione e ricerche economico-agrarie per il Mezzogiorno cui è attribuita la personalità di diritto pubblico.

Art. 13.

Al fine di provvedere, anche in relazione ai maggiori oneri per la revisione dei prezzi, al completamento di impianti di particolare interesse pubblico per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici, ai sensi dell'articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1984.

Identico:

« La gestione degli impianti di cui al precedente comma può essere affidata anche

(Segue: *Testo del Governo*)

a società per azioni nelle quali i soggetti ivi indicati abbiano una partecipazione non inferiore al 50 per cento ».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

a società per azioni nelle quali i soggetti ivi indicati abbiano una partecipazione superiore al 50 per cento ».

Art. 14.

Per la collaborazione alla determinazione ed all'attuazione della politica agricola nazionale, anche in relazione alla politica agricola comunitaria e con particolare riferimento alla redazione e attuazione del Piano agricolo nazionale, è autorizzata la costituzione, per un biennio, di un gruppo di supporto tecnico per la definizione delle politiche agricole.

Il gruppo opererà alle dirette dipendenze del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, svolgendo compiti di indagine, studio, consulenza, istruttoria, predisposizione di elaborati e lavori preparatori e sarà composto di funzionari dell'Amministrazione dello Stato e di enti pubblici e di persone estranee all'Amministrazione stessa, nel numero massimo di 40 unità, di cui non più della metà estranee alla Pubblica amministrazione. L'incarico di far parte del gruppo è a tempo determinato. Le persone estranee all'Amministrazione dello Stato sono scelte fra esperti delle materie economiche, agrarie, statistiche, organizzative e informatiche, giuridiche, amministrative, tecniche e di pubbliche relazioni.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste disciplina, con proprio decreto, l'organizzazione e l'attività del gruppo.

Il trattamento economico dei componenti del gruppo sarà determinato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello del tesoro, applicando i criteri stabiliti dall'articolo 17, quinto comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825. Per le finalità di cui ai precedenti commi e ove ne ricorra la necessità, l'onere per ricerche, anche sistematiche, da commettersi a gruppi di esperti e a organismi specializzati grava sull'autorizzazione di spesa di cui al successivo comma.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 13.

Ai fini dell'esercizio delle competenze statali in materia di indirizzo e coordinamento delle attività agricole e della conseguente necessità di acquisire e verificare tutti i dati relativi al settore agricolo nazionale, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato all'impianto di un sistema informativo agricolo nazionale attraverso la stipula di una o più convenzioni con società a prevalente partecipazione statale, anche indiretta, per la realizzazione, messa in funzione ed eventuale gestione temporanea di tale sistema informativo in base ai criteri e secondo le direttive fissate dal Ministro medesimo.

Le convenzioni di cui al precedente comma, aventi durata non superiore a cinque anni, sono stipulate, e le relative spese sono eseguite, anche in deroga alle norme sulla contabilità dello Stato ed all'articolo 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140, con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio.

Per i fini di cui al precedente primo comma è autorizzata, per il triennio 1984-86, la spesa di lire 6 miliardi in ragione di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni dal 1984 al 1986.

Art. 14.

In relazione al piano finanziario di cui all'articolo 17 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, e a definizione dei rapporti finanziari con le regioni a statuto speciale e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, a valere sullo stanziamento di lire 1.520 miliardi destinato all'attuazione nell'anno 1984

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Per i fini di cui al presente articolo, è autorizzato lo stanziamento per il biennio 1984-85 della somma di lire quattro miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1984.

Art. 15.

Identico.

Art. 16.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

degli interventi previsti nella citata legge 27 dicembre 1977, n. 984, la complessiva somma di lire 289.852 milioni è assegnata alle regioni a statuto speciale e alle provincie autonome di Trento e di Bolzano, suddivisa come segue:

regione autonoma Valle d'Aosta, lire 8.773 milioni;

provincia autonoma di Bolzano, lire 20.362 milioni;

provincia autonoma di Trento, lire 18.101 milioni;

regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, lire 22.265 milioni;

regione autonoma Sicilia, lire 126.286 milioni;

regione autonoma Sardegna, lire 94.065 milioni.

Le regioni a statuto speciale e le provincie autonome di Trento e di Bolzano provvedono con legge all'utilizzazione delle somme di cui al comma precedente, sulla base degli indirizzi di propri piani agricoli, sui quali va preventivamente sentito il CIPAA.

Ove le eventuali osservazioni del CIPAA non siano comunicate nel termine di venti giorni dalla richiesta, si ritiene acquisito l'assenso sul piano.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 17.

Per il pagamento dell'indennità prevista dall'articolo 4, primo comma, lettera a), del Regolamento CEE 857/84, è stanziata la somma di lire 60 miliardi per l'anno 1984.

Per il pagamento di premi alla nascita dei vitelli secondo le previsioni dell'articolo 4 del regolamento CEE n. 464/75 e successive modificazioni, è stanziata la somma di lire 10 miliardi per l'anno 1984.

Per la corresponsione di aiuti al magazzino privato a breve termine dei vini da tavola e dei mosti di uve di cui agli articoli 7 e 8 del regolamento CEE n. 337/79 e successive modificazioni, è stanziata la somma di lire 25 miliardi per l'anno 1984.

(Segue: Testo del Governo)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 18.

Il termine, previsto dall'articolo 60 della legge 3 maggio 1982, n. 203, per l'emanazione del testo unico di tutte le disposizioni legislative in vigore in materia di contratti agrari, è prorogato al 31 dicembre 1984.

Art. 19.

Il personale degli enti di sviluppo di cui all'articolo 8 della legge 30 aprile 1976, n. 386, è inquadrato a domanda a decorrenza dal 1° gennaio 1981 nei ruoli speciali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1982, n. 1110, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il personale non inquadrato nei ruoli di cui al precedente comma permane nella posizione di comando sino all'espletamento delle procedure di cui all'articolo 7 della legge 30 aprile 1976, n. 386.

Qualora le suddette procedure non siano perfezionate entro il 30 giugno 1985, il personale di cui al precedente comma, è inquadrato nei ruoli speciali con decorrenza dal 1° luglio 1985, salva la facoltà di optare con istanza da presentarsi entro il 31 dicembre 1985, per il rientro all'ente di provenienza.

Art. 20.

Nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 5 della legge 1° agosto 1981, n. 423, è autorizzata la spesa di lire 73 miliardi per l'anno 1984 per la concessione da parte delle Regioni a statuto ordinario e a statuto speciale e delle provincie autonome di Trento e di Bolzano dell'indennità compensativa di cui alla direttiva CEE n. 75/268 del Consiglio del 28 aprile 1975, e successive modificazioni e integrazioni, contenute nella direttiva 80/666 (aree svantaggiate) prorogata da ultimo per effetto della direttiva CEE n. 84/140 del Consiglio del 5 marzo 1984.

(Segue: Testo del Governo)

Art. 15.

All'onere di lire 557 miliardi derivante dall'applicazione degli articoli da 1 a 13 della presente legge nell'anno finanziario 1984 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando, rispettivamente, gli specifici accantonamenti « Provvedimenti a sostegno dell'agricoltura », « Integrazione del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 » e, parzialmente, l'accantonamento « Fondo investimenti e occupazione ».

All'onere di lire 22 miliardi per ciascuno degli anni 1985 e 1986, derivante dall'applicazione dei precedenti articoli 6 e 13, ultimo comma, si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-1986, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo utilizzando quota parte dell'accantonamento « Recepimento delle direttive CEE n. 81/529 (informazione socio-economica in agricoltura); numero 81/528 (ammodernamento aziende agricole); n. 80/666 (aree svantaggiate) ».

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

L'articolo 5 della legge 9 maggio 1975, n. 153, è sostituito dal seguente:

« Le regioni e province autonome potranno apportare, all'occorrenza, variazioni alla destinazione dei fondi loro assegnati, nell'ambito delle finalità indicate dalla presente legge ».

Art. 21.

All'onere di lire 717 miliardi derivante dall'applicazione degli articoli 1, da 3 a 11, 13, 15 e 20 della presente legge nell'anno finanziario 1984 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando, rispettivamente, gli specifici accantonamenti « Integrazione del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura (legge n. 910 del 1966 e successive modificazioni ed integrazioni) », « Recepimento delle direttive CEE n. 81/529 (informazione socio-economica in agricoltura); n. 81/528 (ammodernamento aziende agricole) e n. 80/666 (aree svantaggiate) », « Provvedimenti a sostegno dell'agricoltura » e, parzialmente, l'accantonamento « Fondo investimenti e occupazione ».

All'onere di lire 22 miliardi per ciascuno degli anni 1985 e 1986, derivante dall'applicazione dei precedenti articoli 6 e 15, si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-1986, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo utilizzando quota parte dell'accantonamento « Recepimento delle direttive CEE n. 81/529 (informazione socio-economica in agricoltura); n. 81/528 (ammodernamento aziende agricole); n. 80/666 (aree svantaggiate) ».

All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 12 e 14, determinato in lire 4.150.000.000 per l'anno 1984, si provvede mediante riduzione di pari importo dello

(Segue: *Testo del Governo*)

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

stanziamento iscritto al capitolo 9004 dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Si intende corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa recata dalla legge 27 dicembre 1977, n. 984.

All'onere, valutato per l'anno 1984 in lire 95 miliardi, derivante dall'applicazione dell'articolo 17, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7505 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario medesimo.

Identico.

DISEGNO DI LEGGE N. 515

D'INIZIATIVA DEI SENATORI RASIMELLI ED ALTRI

**Destinazione e ripartizione
dei finanziamenti del 1984 per l'agricoltura****Art. 1.***(Proroga della legge 1° luglio 1977, n. 403)*

La legge 1° luglio 1977, n. 403, concernente provvedimenti per il finanziamento dell'attività agricola nelle regioni, è prorogata fino al 31 dicembre 1984.

Art. 2.*(Rifinanziamento
dei programmi di intervento)*

Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge 1° luglio 1977, n. 403, è autorizzata la spesa di lire 330 miliardi da imputarsi alla tabella C, « Provvedimenti a sostegno dell'agricoltura », della legge 27 dicembre 1983, n. 730, e da iscriversi per il 1984 nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 3.*(Rifinanziamento di contributi)*

Per le finalità di cui all'articolo 5, lettere a), b), c) e d), della legge 1° luglio 1977, n. 403, è autorizzata la spesa di 50 miliardi da imputarsi alla tabella C, « Provvedimenti a sostegno dell'agricoltura », della legge 27 dicembre 1983, n. 730, e da iscriversi per il 1984 nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 4.*(Per la lotta alle sofisticazioni e frodi)*

Per gli interventi tesi a combattere le sofisticazioni e frodi è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi da imputare alla tabella

C, « Provvedimenti a sostegno dell'agricoltura », della legge 27 dicembre 1983, n. 730, e da iscriversi per il 1984 nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 5.*(Per la ristrutturazione e lo sviluppo
del settore bieticolo-saccarifero)*

Per l'attuazione delle misure previste dall'articolo 2 della legge 19 dicembre 1983, n. 700, contenente norme per il risanamento, la ristrutturazione e lo sviluppo nel settore bieticolo-saccarifero, è autorizzata la spesa di lire 107 miliardi da iscrivere, per l'anno 1984, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 6.*(Disposizioni per lo sviluppo
della proprietà contadina)*

Per l'attuazione dell'articolo 1, secondo comma, della legge 14 agosto 1971, n. 817, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi da iscrivere nello stato di previsione della spesa per il 1984 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 7.*(Prevenzione e lotta contro gli incendi,
per la forestazione e i parchi)*

Per la realizzazione degli interventi a sostegno della prevenzione e della lotta contro gli incendi boschivi, per la forestazione e per i parchi nazionali, è autorizzata la spesa di lire 40 miliardi da iscrivere per l'anno 1984 nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 8.*(Norme sull'associazionismo
dei produttori agricoli)*

Per le finalità di cui agli articoli 9 e 10 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi, di cui

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

lire 26 miliardi per l'articolo 9 e lire 4 miliardi per l'articolo 10, da iscriversi per l'anno 1984 nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 9.

(Interventi a sostegno della zootecnia bovina e ovicaprina)

Per l'attuazione dei programmi regionali di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 984, inerenti le attività di miglioramento genetico, la lotta alla mortalità perinatale e neonatale e alla ipofecondità, nonché l'aumento delle rese unitarie, è autorizzata la spesa di 40 miliardi da iscriversi per l'anno 1984 nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 10.

(Sperimentazione e ricerca)

Al fine di incrementare l'attività dei centri di ricerca e sperimentazione in campo agricolo aventi rilevanza nazionale, su programmi concordati con le commissioni competenti della Camera e del Senato, è autorizzata la spesa di 11 miliardi da iscriversi per il 1984 nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 11.

(Attuazione della direttiva comunitaria per l'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate)

Per l'attuazione della legge 10 maggio 1976, n. 352, e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi da iscriversi per l'anno 1984 nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 12.

(Attuazione del regolamento comunitario n. 1944 del 1981)

Ai fini della legge 3 ottobre 1977, n. 863, per l'attuazione del regolamento comuni-

tario n. 1944 del 1981: « Adattamento e ammodernamento della struttura di produzione di carni bovine, ovine e caprine », è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi da imputarsi alla tabella C, « Fondo investimenti ed occupazione », della legge 27 dicembre 1983, n. 730, e da iscriversi per l'anno 1984 nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 13.

(Attuazione dei progetti integrati mediterranei)

Per l'avvio degli studi e per l'attuazione dei progetti integrati mediterranei è autorizzata la spesa di lire 200 miliardi da imputarsi all'articolo 37 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, e da iscriversi per il 1984 nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 14.

(Copertura finanziaria)

All'onere di lire 974 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge si provvede quanto a lire 194 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1984; quanto a lire 400 miliardi mediante rilevamento dal Fondo speciale di conto capitale di cui alla tabella C — Ministero dell'agricoltura e delle foreste: provvedimenti a sostegno dell'agricoltura — della legge 27 dicembre 1983, n. 730 (legge finanziaria 1984), per l'anno 1984; quanto a lire 80 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9004 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1984; quanto a lire 100 miliardi, mediante rilevamento dal Fondo investimenti e occupazione di cui alla tabella C della legge 27 dicembre 1983, n. 730, e quanto a lire 200 miliardi da imputarsi ai finanziamenti previsti in attuazione dell'articolo 37, quarto comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730.